

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1152/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2011

che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Esso stabilisce in particolare le regole applicabili all'introduzione negli Stati membri, a fini non commerciali, dei cani, dei gatti e dei furetti e prevede se necessario l'adozione, mediante atti delegati, di misure sanitarie preventive a fini di lotta contro le malattie diverse dalla rabbia, suscettibili di essere propagate mediante l'introduzione di questi animali. Tali misure devono essere giustificate scientificamente e proporzionali al rischio di propagazione delle malattie collegate a tali movimenti.
- (2) Inoltre, conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, qualunque animale da compagnia deve essere accompagnato da un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente e che attesti, ove necessario, che l'animale in questione è stato oggetto di misure sanitarie preventive riguardanti malattie diverse dalla rabbia.
- (3) L'echinococcosi alveolare è una parassitosi provocata dalla tenia *Echinococcus multilocularis*. In Europa, nelle zone in cui la presenza di una malattia è stabilita, il ciclo abituale di trasmissione del parassita dipende dagli animali selvatici e coinvolge animali selvatici carnivori come ospiti definitivi e numerose specie di mammiferi, in particolari piccoli roditori, come ospiti intermedi, che si infettano mediante l'ingestione delle uova dell'echinococco disseminate nell'ambiente con le feci degli ospiti definitivi.
- (4) Anche se d'importanza secondaria per il mantenimento del ciclo di vita del parassita nelle zone endemiche, la contaminazione dei cani che hanno ingerito roditori infetti è possibile. In quanto ospiti definitivi e a causa del loro stretto contatto con gli esseri umani, i cani possono divenire fonti d'infezione per l'uomo e fonti di contaminazione dell'ambiente, anche in zone indenni dalla parassitosi, protette da barriere naturali. Non si è mai osservato che un furetto sia divenuto un ospite definitivo e, in

base alle attuali conoscenze, è poco probabile che i gatti contribuiscano al ciclo di trasmissione.

- (5) Nelle persone colpite in quanto ospiti intermedi accidentali dalla forma larvale della tenia, si osservano dopo un lungo periodo d'incubazione molti segni clinici e patologici della malattia; in mancanza di cure o in caso di trattamento inadeguato, il tasso di mortalità può superare il 90 %. La crescente prevalenza della malattia nella popolazione animale selvatica e, in parallelo, nell'uomo, in alcune parti dell'Europa, preoccupa fortemente i responsabili della salute pubblica di numerosi Stati membri.
- (6) Anche se negli animali l'infezione da *Echinococcus multilocularis* è presente nell'emisfero nord, comprese le regioni centrali e settentrionali dell'Europa, dell'Asia e dell'America del Nord, la malattia non è mai stata osservata negli ospiti domestici o selvatici in alcune parti dell'Unione europea, malgrado la continua sorveglianza e il fatto che i cani vi hanno libero accesso.
- (7) In un parere scientifico sulla valutazione dei rischi d'introduzione di echinococcosi nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia, a Malta e in Finlandia che deriverebbero dall'abbandono delle regole nazionali <sup>(2)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ritenuto che i movimenti degli animali selvatici infetti da un paese all'altro erano la principale via di entrata potenziale del parassita *Echinococcus multilocularis*, in particolare nelle zone prive di barriere naturali efficaci come i mari aperti. L'EFSA ritiene che il ruolo epidemiologico dei cani nelle zone endemiche sia di limitata importanza per il ciclo di vita del parassita.
- (8) L'EFSA qualifica tuttavia come superiore a un rischio trascurabile la possibilità che si stabilisca il ciclo di trasmissione di *Echinococcus multilocularis* negli ospiti intermedi e definitivi selvatici in zone precedentemente indenni dall'infezione dal parassita, in caso d'introduzione di quest'ultimo mediante cani infetti che ne diffondono le uova.
- (9) Secondo l'EFSA, il rischio d'introduzione di *Echinococcus multilocularis* in zone fino a quel momento indenni potrebbe essere ridotto se i cani delle zone endemiche fossero trattati. Al fine di prevenire nuove infezioni, tale trattamento dovrebbe essere applicato non appena possibile prima dell'entrata in una zona indenne da parassitosi. Tuttavia, è necessario un periodo minimo di attesa di 24 ore dopo il trattamento per prevenire la dispersione di quantità residue di uova infette nell'ambiente delle zone indenni.

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> The EFSA Journal (2006) 441, 1-54 (<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf>).

